

**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Reg. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

## **PARTE GENERALE**

**(ex D.Lgs. 231/2001)**

**DI**

**ALINOR S.P.A.**

*Approvato dall'Amministratore Delegato Andrea Magni  
in Ripalta Cremasca (CR) nella sessione del 30 marzo 2021*





**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CRO0276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

## **INDICE**

### **DEFINIZIONI**

#### **1. IL D.Lgs. 231/2001**

*1.1 La responsabilità amministrativa dell'Ente*

*1.2 I Reati Presupposto*

*1.3 Le Sanzioni previste dal Decreto*

*1.4 Le Condotte Esimenti*

*1.5 I reati commessi all'estero*

*1.6 Il Sindacato di Idoneità con prognosi di idoneità ex ante*

*1.7 Vicende modificative dell'Ente*

*1.8 Le Linee Guida*

#### **2. IL PRESENTE MODELLO**

*2.1 Descrizione dell'attività di ALINOR S.p.A.*

*2.2 Modello di Governance*

*2.3 Sistema di deleghe e procure*

*2.4 I Destinatari del Modello*

*2.5 Motivazioni all'adozione del Modello*

*2.6 Obiettivi e finalità del Modello*

*2.7 Predisposizione del Modello*

*2.8 Il concetto di rischio accettabile*





**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

*2.9 Strutture ed elementi costitutivi del Modello*

*2.10 Mappa delle attività "sensibili"*

*2.11 Adozione e applicazione del Modello*

### **3. IL CODICE ETICO**

#### **4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

*4.1 Istituzione dell'Organismo di Vigilanza*

*4.2 Durata dell'incarico, casi di decadenza e di revoca*

*4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza*

*4.4. Attività relazionali dell'Organismo di Vigilanza*

*4.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza*

#### **5. WHISTLEBLOWING**

*5.1. Principi generali*

*5.2. Presupposti ed oggetto delle segnalazioni*

*5.3 Canali di comunicazione*

*5.4 Disciplina del segreto*

*5.5 La raccolta e conservazione delle informazioni.*

#### **6. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

*6.1 Formazione del personale*

*6.2 Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi*

#### **7. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**



**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

### *7.1 Principi generali*

### *7.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni*

### *7.3 Soggetti*

### *7.4 Sanzioni per i lavoratori dipendenti (posizioni non apicali)*

### *7.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi*

## **8. APPROVAZIONE, MODIFICA E ATTUAZIONE DEL MODELLO**

### *8.1 Approvazione e adozione del Modello*

### *8.2 Modifiche e integrazioni del Modello*

### *8.3 Attuazione del Modello*

## **9 APPENDICE**

### *9.1. Documenti che implementano i protocolli definiti per il Modello*



## DEFINIZIONI

**Area/Attività sensibile o a rischio:** aree/attività aziendali concretamente esposte al rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

**Codice Etico:** documento della Società che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di ALINOR S.p.A. nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, soci, etc.).

**Destinatari:** soggetti a cui si applicano il Codice Etico e il Modello. Più precisamente, i soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, i Soci, i dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato), i collaboratori sottoposti alla direzione o vigilanza di ALINOR S.p.A.

**Modello:** i documenti interni strutturati e conformi ai requisiti del D.Lgs. 231/2001, comprovanti l'Organizzazione di ALINOR S.p.A..

**Organi Sociali:** Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale.

**Organismo di Vigilanza (OdV):** Organismo avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) D. Lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

**Processo strumentale:** processo da sottoporre a controllo e presidiare in quanto al suo interno si svolgono attività che possono essere strumento per la commissione del reato.

**Reati:** fattispecie alla cui integrazione è ricollegata una sanzione penale e che, se contenuti nel catalogo previsto dal D.Lgs. 231/2001, possono comportare un illecito a carico dell'Ente.

**Soggetti apicali:** persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ALINOR S.p.A., nonché persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.



**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**®  
la bontà naturale

**Soggetti sottoposti all'altrui direzione:** persone fisiche sottoposte al controllo da parte dei soggetti apicali.

## 1. IL D.Lgs. 231/2001

### 1.1 La responsabilità amministrativa dell'Ente

In attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300 è stato emanato il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto in Italia la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica*" (di seguito per brevità, anche o "D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto").

Pertanto, il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità "amministrativa" a carico delle persone giuridiche (da intendersi come, società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, di seguito denominati "Ente/Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (i c.d. "**Soggetti Apicali**"); ovvero
- (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i c.d. "**Soggetti Sottoposti**")<sup>1</sup>.

Di contro, la sussistenza di un vantaggio esclusivo proprio o di terzi da parte della persona fisica che commette il fatto reato esclude la responsabilità della Società (art. 5, comma 2, del Decreto), la quale si viene in tal modo a trovare in una situazione di assoluta e manifesta estraneità rispetto al reato commesso.

<sup>1</sup> La circolare Assonime n. 68 del 19 novembre 2002 specifica che non è necessario che i soggetti sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche "*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo «dipendenti» dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*".



Tale "nuova" forma di responsabilità, seppur definita "amministrativa" dal legislatore, è sostanzialmente equiparabile alla responsabilità penale essendo rimesso al Giudice penale l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo altresì estese all'Ente le garanzie proprie del processo penale.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale e civile) della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

L'art. 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi e alle condizioni previste dagli artt. 7,8,9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i **reati commessi all'estero** dalle persone fisiche, a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

Il D. Lgs. 231/2001 richiede, al fine di potere affermare la responsabilità dell'Ente, un ulteriore requisito: l'accertamento della colpevolezza del medesimo.

Tale ultimo requisito è riconducibile ad una "**colpa di organizzazione**", da intendersi come la mancata adozione ovvero il mancato rispetto di *standard* doverosi, in altre parole la mancata adozione, da parte dell'Ente, di misure anticipatorie adeguate a prevenire la commissione dei Reati Presupposto, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Qualora l'Ente si sia dotato del Modello di gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa. Tuttavia, l'esonero della responsabilità dell'Ente non è determinato dalla mera adozione del Modello in quanto esso deve essere in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione atta a evitare la commissione dei Reati Presupposto, attraverso, appunto, l'adozione di un Modello che sia allo scopo idoneo.

La responsabilità dell'Ente, seppur attenuata, ricorre anche se il Delitto Presupposto si configura nella forma di **tentativo** (art. 26 del D.Lgs. 231/2001)<sup>2</sup>, ovvero sia quando, ai sensi dell'art. 56 del Codice Penale, il soggetto agente "*compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto [presupposto]*" e "*l'azione non si compie o l'evento non si verifica*".

<sup>2</sup> L'art. 26 del Decreto prevede che nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## 1.2 I REATI PRESUPPOSTO

Il Decreto richiama le seguenti "famiglie di reato" (di seguito, per brevità, anche, i "Reati Presupposto"):

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio, modificati con Legge 190/2012, con Legge 69/2015, con Legge 161/2017, con Legge 3/2019 e con D.Lgs. 75/2020 (artt. 24 e 25);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 e modificati con D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e con D.L. 105/2019 (art. 24-*bis*);
3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 e modificati con Legge 62/2014, con Legge 69/2015, con Legge 202/2016 e con Legge 236/2016 (art. 24-*ter*);
5. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 e con D.Lgs. 125/2016 (art. 25-*bis*);
6. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-*bis.1*);
7. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati con Legge 262/2005, con Legge 190/2012, con Legge 69/2015, con D.Lgs. 38/2017 e con Legge 3/2019 (art. 25-*ter*);
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 e modificati con Legge 43/2015 (art. 25-*quater*);
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25-*quater.1*);
10. Reati contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con Legge 38/2006 e con Legge 199/2016 (art. 25-*quinquies*);

11. Reati di abuso di informazioni privilegiate, di manipolazione del mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati con Legge 262/2005 e con D.Lgs. 107/2018 (art. 25-*sexies* e art. 187-*quinquies* TUF);
12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 e modificati con Legge 3/2018 (art. 25-*septies*);
13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e modificati con Legge 186/2014 (art. 25-*octies*);
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-*novies*);
15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-*decies*);
16. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e modificati con Legge 68/2015 e con D.Lgs. 21/2018 (art 25-*undecies*);
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotti dal D.Lgs. 109/2012 e modificati con Legge 161/2017 (art 25-*duodecies*);
18. Razzismo e xenofobia, introdotti dalla Legge 167/2017 e modificati con D.Lgs. 21/2018 (art 25-*terdecies*);
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla Legge 39/2019 (art. 25-*quaterdecies*);
20. Reati Tributari, introdotti dalla Legge 157/2019 e modificati con D.Lgs. 75/2020 (art. 25-*quinquesdecies*);
21. Reati di contrabbando, introdotti dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25-*sexiesdecies*);
22. Frodi sulla qualità e trasparenza della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12, Legge 9/2013);



**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

23. Reati transnazionali di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, associazione finalizzata al: traffico di stupefacenti, contrabbando di tabacchi lavorati esteri, l'induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale, associazione per delinquere e associazione per delinquere di stampo mafioso, introdotti dalla Legge 146/2006.

### 1.3 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte dell'integrazione dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi dagli enti destinatari della normativa, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- (a) sanzioni pecuniarie;
- (b) sanzioni interdittive;
- (c) confisca;
- (d) pubblicazione della sentenza.

**(a)** La **sanzione pecuniaria**, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione "di base", di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggior adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille)<sup>3</sup> tenendo conto:

- della gravità del fatto;

<sup>3</sup> Con riferimento ai reati di *market abuse*, il secondo comma dell'art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001 prevede che: "Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".





**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (artt. 10 e 11, comma 2, D.Lgs. 231/2001). Come affermato dal punto 5.1 della Relazione al Decreto, "Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazioni le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) il giudice non potrà comunque fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente".

L'art. 12, D.Lgs. 231/2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2  (e non può comunque essere superiore a Euro 103.291,00)	L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;  <i>ovvero</i>  il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità



Da 1/3 a 1/2	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <p>L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in quel senso;</p> <p style="text-align: center;"><u>ovvero</u></p> <p>è stato attuato e reso operativo un modello di organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi</p>
Da 1/2 a 2/3	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <p>L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;</p> <p style="text-align: center;"><u>e</u></p> <p>è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi</p>

**(b) Le sanzioni interdittive**, possono essere comminate solo laddove espressamente previste (anche in via cautelare) e sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;



**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13, D.Lgs. 231/2001, ossia:

- *"l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative"*; ovvero
- *"in caso di reiterazione degli illeciti"*<sup>4</sup>.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergano fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole in quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 231/2001, *"Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva"*.





**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**®  
la bontà naturale

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dall'art. 17 del D. Lgs. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *"l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso";*
- *"l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";*
- *"l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca".*

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *"tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso"* (art. 14 del D.L.gs. 231/2001).

Il legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive<sup>5</sup>.

**(c) La confisca** a carico dell'Ente del prezzo e del profitto del reato è sanzione principale e obbligatoria. L'art. 6, comma 5, D.Lgs. 231/2001 dispone che *"È comunque disposta*

<sup>5</sup> Il D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre che, ove vi siano i presupposti per l'applicazione della sanzione interdittiva dell'interruzione dell'attività, il Giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 del D. Lgs. 231/2001) nominato per un periodo uguale alla durata della pena che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.



la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, **anche nella forma per equivalente**": in caso di accertamento del reato presupposto da parte della persona fisica, pertanto, l'Ente potrà essere sottoposto a confisca del profitto illecito anche in assenza della "colpa d'organizzazione". L'art. 19, D.Lgs. 231/2001, prevede inoltre che *"Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato."*. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, D.Lgs. 231/2001, *"Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato"*.

**(d) La pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel Comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

#### **1.4 LE CONDOTTE ESIMENTI**

Gli artt. 6 (con riferimento ai Soggetti Apicali) e 7 (con riferimento ai Soggetti Sottoposti) del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono che l'Ente è esonerato da responsabilità da reato, qualora dimostri che:

**(a)** con riferimento ai **Soggetti Apicali** (art. 6):

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;



**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del Modello, pertanto, consente all'Ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'Ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione di reati che la Società intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui vengano in luce significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.



**(b)** Con riferimento ai **Soggetti Sottoposti** (art. 7) il Decreto prevede:

l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Più precisamente, nel caso in cui il reato venga commesso da Soggetti Sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

### **1.5 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO**

Come precedentemente accennato, l'art. 4 del Decreto precisa che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato. Più nello specifico, l'Ente è perseguibile quando:

- ha la sede principale in Italia, ovverosia la sede effettiva dove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (Enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui è svolta l'attività in modo continuativo (Enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'Ente non stia già procedendo lo Stato entro la cui giurisdizione è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'Ente medesimo.

Dette regole concernono i reati commessi interamente all'estero da Soggetti Apicali o Sottoposti. Infatti, per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ai sensi dell'art. 6 del Codice Penale, il quale sancisce che: *"il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione*

o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

## **1.6 IL SINDACATO DI IDONEITÀ CON PROGNOSI DI IDONEITÀ EX ANTE**

L'attività di accertamento svolta dal Giudice penale circa la sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico dell'Ente è bifasica:

**(a)** il Giudice accerta la commissione di un reato rientrante nel novero dei Reati Presupposto di cui al Decreto e dell'interesse e vantaggio perseguito o conseguito dall'Ente;

**(b)** il Giudice sindacava sull'astratta idoneità del Modello a prevenire l'integrazione dei Reati Presupposto.

Il Giudice svolge tale seconda attività secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità deve essere, pertanto, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, sicché il Giudice si colloca, idealmente, in una realtà antecedente (quella esistente al momento in cui si è verificato l'illecito) per verificare la congruenza del Modello adottato alle circostanze concrete che hanno condotto alla commissione del reato successivamente accertato.

## **1.7 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE**

Il Decreto regola il regime della responsabilità patrimoniale dell'Ente anche in relazione alle vicende modificative quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, D.Lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, sicché il Decreto fa riferimento alle società e agli enti con personalità giuridica con la nozione di "patrimonio", ed alle associazioni non riconosciute con la nozione di "fondo comune". Detto riferimento normativo rappresenta una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, in quanto evita che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'Ente delle sanzioni pecuniarie. Inoltre, la



**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CRO0276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

disposizione in esame palesa l'intento del legislatore di indentificare una responsabilità dell'Ente autonoma non solo a quella dell'autore del reato, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 231/2001, ma altresì rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D.Lgs. 231/2001 disciplinano l'incidenza sulla responsabilità dell'Ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. La *ratio* di dette disposizioni è, secondo la Relazione Ministeriale al D.Lgs. 231/2001, quella di contemperare due esigenze contrapposte:

- *"da un lato, quella di evitare che tali operazioni si risolvano in agevoli modalità di elusione della responsabilità;*
- *dall'altro, quella di escludere effetti eccessivamente penalizzanti, tali da porre remore anche ad interventi di riorganizzazione privi degli accennati intenti elusivi.*

*Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'Ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".*

Considerato che la **trasformazione** implica semplicemente un mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario, l'art. 28 D.Lgs. 231/2001 prevede che, in detta circostanza, permane la responsabilità dell'Ente per i reati commessi precedentemente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 1, c.c. l'Ente risultante dalla **fusione**, anche per incorporazione, assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all'operazione e, facendo sue le attività aziendali, accorpa inoltre quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere, l'art. 29 del D.Lgs. 231/200 prevede che l'Ente che risulta dalla fusione risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

L'art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di **scissione** parziale, la società scissa resta responsabile per i reati commessi precedentemente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli Enti beneficiari della scissione, totale o parziale, sono obbligati in solido al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute all'Ente scisso per i





**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**®  
la bontà naturale

reati commessi precedentemente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, ma nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito dal singolo Ente. Detto limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche parzialmente, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi precedentemente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti ai quali è rimasto o è stato trasferito, anche parzialmente, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 D.Lgs. 231/2001 contempla disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, afferenti alla determinazione delle sanzioni nell'ipotesi in cui tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Nello specifico, viene affermato il principio per cui il giudice deve proporzionare la sanzione pecuniaria, attraverso i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, facendo sempre riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile, e mai a quelle dell'Ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'Ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà domandare al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, sempre che:

- sia stata eliminata la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato;
- l'Ente abbia provveduto a risarcire il danno e, ai fini della confisca, abbia messo a disposizione la parte di profitto eventualmente conseguito.

Quanto alla configurabilità della reiterazione, l'art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di considerare le condanne già inflitte nei confronti degli Enti partecipanti alla fusione o all'Ente scisso, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della **cessione** o del **conferimento di azienda** l'art. 33 del D.Lgs. 231/2001 prevede una disciplina unitaria, costruita sulla generale previsione dell'art.





**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato presupposto, è obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con due limitazioni:

- è sempre fatto salvo il beneficio della preliminare escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Di contro, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

## 1.8 LE LINEE GUIDA

Su espressa indicazione del legislatore delegato, art. 6 del D.Lgs. 231/2001, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del Modello è ispirata alle "*Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*", di Confindustria.

Dette Linee Guida sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha reso un giudizio di idoneità in ordine al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Le stesse sono state aggiornate da Confindustria nel marzo 2014 ed approvate dal Ministero di Giustizia in data 21 luglio 2014.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello prevede le seguenti fasi di progettazione:

- l'individuazione dei rischi, attraverso l'analisi del contesto aziendale, al fine di sottolineare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;





**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**®  
la bontà naturale

- la predisposizione di un sistema di controllo capace di prevenire i rischi di reato evidenziati nella fase di lavoro precedente, attraverso l'adozione di appositi protocolli di controllo ed il miglioramento dei preesistenti.

Con l'intento di garantire l'efficacia e l'efficienza del Modello, a ogni livello aziendale, le Linee Guida delineano inoltre le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno. Tuttavia, esse specificano che ogni Ente ha le proprie peculiarità e pertanto ogni Modello deve essere "costruito su misura"<sup>6</sup>.

## 2. IL PRESENTE MODELLO

### 2.1 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALINOR S.P.A.

ALINOR S.p.A. (di seguito, per brevità, la "**Società**" o l'"**Azienda**") è un'azienda privata – costituita in data 30.10.1975 e iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Cremona in data 19.2.1996 – operante nel settore della produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

Principalmente, essa trasforma alimenti primari italiani come il latte, il riso, la soia e l'avena nel rispetto della loro composizione naturale, ottenendo prodotti a supporto di un regime alimentare salutare e sostenibile.

L'oggetto sociale prevede altresì che *"Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà, sia in Italia che all'estero, assumere partecipazioni in altre società o imprese, di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o complementare, istituire filiali, succursali, agenzie o rappresentanze, con e senza deposito, mandati e punti vendita, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazione di dati per conto proprio e per conto terzi, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari*

<sup>6</sup> Così nell'Introduzione alle "LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO": "Il modello non deve rappresentare un adempimento burocratico, una mera apparenza di organizzazione. Esso deve vivere nell'impresa, aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa".



e immobiliari, di intermediazione, di prestare fidejussioni ed altre garanzie a favore di terzi che sia ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali”.

## 2.2 MODELLO DI GOVERNANCE

ALINOR S.p.A. adotta un sistema di *Corporate Governance*, intesa come il sistema delle regole di “buona conduzione”<sup>7</sup>, attraverso le quali la Società è gestita e controllata in conformità a quanto previsto dal legislatore e dalle Linee Guida di Confindustria.

Dette regole sono state adottate in congruenza con la struttura, la dimensione e l’organizzazione della Società, garantendo, in tutti i processi, alti *standard* di trasparenza informativa e di sicurezza.

Sono così preservati sia la Società sia gli *stakeholders*<sup>8</sup>.

La *Governance* della ALINOR S.p.A. è così strutturata:

- i soci detengono 11.478.500 azioni ordinarie, e la Società 21.500 azioni proprie;
- Consiglio di Amministrazione, composto da cinque Consiglieri (di cui due supplenti).

In ALINOR S.p.A. la gestione spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le azioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dallo Statuto.

Gli Amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte dell’Assemblea Ordinaria, unicamente per la seguente operazione:

- Cessione dell’unica azienda sociale.

Sono inoltre attribuite all’Organo Amministrativo in relazione al secondo comma dell’art. 2365 c.c., le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-*bis*, 2506-*ter* ultimo comma c.c. in quanto richiamante il 2505-*bis* c.c.;
- l’istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate;
- l’indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;

<sup>7</sup>Nel linguaggio aziendale il termine *Corporate Governance* indica “il metodo e la struttura organizzativa con la quale si distribuisce il comando tra i dirigenti di un’impresa, mentre il termine *Governance* indica “maniera, stile o sistema di conduzione e di direzione di un’impresa”

<sup>8</sup>Per stakeholder si intende: “Chi ha interessi nell’attività di un’organizzazione o di una società, ne influenza le decisioni o ne è condizionato”



**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

- la riduzione di capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni. Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori. Al momento dell'adozione del Modello all'Amministratore Delegato (Consigliere e Procuratore) Andrea Magni sono stati conferiti, nei limiti della delega, in maniera disgiunta ampi poteri.

La Società è altresì dotata di un Collegio Sindacale composto da 5 sindaci, di cui 3 effettivi e 2 supplenti.

### **2.3 SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE**

L'Organo amministrativo è l'organo deputato statutariamente a conferire e approvare formalmente le deleghe e le procure.

ALINOR S.p.A. si è dotata di un articolato sistema di conferimento deleghe a mente del quale ciascun atto di delega e conferimento di poteri di firma deve tassativamente contenere:

- indicazione del delegante e la fonte del potere di delega o di procura;
- indicazione del delegato richiamante la funzione ad esso attribuita nonché il legame tra deleghe e procure conferite e il ruolo aziendale ricoperto dal soggetto delegato;
- oggetto della delega o del conferimento, composto dall'elencazione delle tipologie di atti e attività in funzione dei quali la delega-procura viene conferita;
- indicazione dei limiti di valore legittimanti il delegato ad esercitare i poteri conferitogli.

Inoltre, le Linee Guida di Confindustria richiedono, in estrema sintesi, che il sistema di deleghe e procure sia:

- conforme alla legge
- documentato
- capace di essere ricostruibile a posteriori.



Il sistema delle deleghe e procure, inoltre, è soggetto al monitoraggio continuo dell'Organismo di Vigilanza ed evolve in parallelo al Modello.

## **2.4 I DESTINATARI DEL MODELLO**

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di ALINOR S.p.A., e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso, coloro che sono indicati come Destinatari all'interno del Codice Etico.

## **2.5 MOTIVAZIONI ALL'ADOZIONE DEL MODELLO**

ALINOR S.p.A. è convinta che l'adozione del Modello, nonostante la sua facoltatività, costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che vi operano (affinché tengano comportamenti corretti nell'espletamento delle proprie attività) anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati.

È infatti consapevole che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria capacità di gestione dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

## **2.6 OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO**

Scopo del Modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano in nome, per conto o nell'interesse, dell'Ente la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in apposite sanzioni aziendali ovvero nella risoluzione del rapporto contrattuale, oltre che, ovviamente, in sanzioni penali e amministrative.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l'Ente si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto dell'Ente nell'ambito di "aree di attività a rischio" (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che



**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti, ed anche nei confronti di ALINOR S.p.A.;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da ALINOR S.p.A., in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali l'Ente intende attenersi nell'esercizio dell'attività;
- consentire, grazie ad un'azione di costante controllo ed attenta vigilanza/monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- aumentare il valore della Società migliorandone l'immagine, la *Governance* e fungendo da protezione del valore della stessa.

Tramite l'adozione e l'efficace attuazione del presente Modello ALINOR S.p.A. si propone di attenersi ai principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la disciplina delle attività e dei controlli nell'ambito delle procedure aziendali.

Inoltre, nell'attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, si tiene conto della priorità derivante dalla significatività delle aree sensibili e dalla probabilità di commissione dei reati. Il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente e, per quanto riguarda i reati colposi, da non risultare gravemente carente.

## **2.7 PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO**

Con riferimento alle tematiche individuate dal legislatore nel Decreto e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- mappatura dettagliata delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto





**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**®  
la bontà naturale

da sottoporre ad analisi e monitoraggio (di seguito per brevità, cumulativamente indicate come le "**Aree a Rischio di Reato**");

- valutazione del sistema aziendale di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste.

Ai fini della predisposizione del Modello si è, dunque, proceduto:

- a identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso l'esame preliminare del contesto aziendale, attraverso l'analisi della documentazione aziendale (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale, e coordinatori di funzioni.
- L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti.

Allo stesso tempo si è proceduto a:

- a) valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;
- b) definire e implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti, e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate.

Si è quindi proceduto a effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi d'organizzazione, gestione e controllo esistenti e utilizzati all'interno di ALINOR S.p.A. al fine di codificare – ove necessario – in documenti scritti le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D.Lgs. 231/2001.

## **2.8 IL CONCETTO DI RISCHIO ACCETTABILE**

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello del cosiddetto principio del rischio accettabile: la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

## **2.9 STRUTTURE E ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO**

Il Modello, la cui presente "Parte" costituisce il documento descrittivo, è un sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l'attuazione e il controllo delle



decisioni dell'Ente in relazione ai rischi/reati da prevenire, formato dai seguenti "strumenti":

- a) un Codice Etico (che fissa le linee di orientamento generali);
  - b) un sistema disciplinare e sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello;
  - c) un sistema di procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;
  - d) un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle decisioni.
- In tal senso, un ulteriore documento aziendale fondamentale che rappresenta riferimento per il modello è l'Organigramma.

Pertanto, il Modello è rappresentato da un insieme di coerenti principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno e sui rapporti con l'esterno della Società;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, anche nella forma tentata, dei reati richiamati dal Decreto.

## **2.10 MAPPA DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI"**

Il D.Lgs. 231/2001 richiede, all'art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello della Società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Si è quindi proceduto a individuare, con il supporto di consulenze esterne, le principali fattispecie di potenziale rischio/reato e delle possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle più significative attività aziendali identificate come "sensibili", da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto.

Pertanto, in considerazione della mappatura delle attività sociali, ALINOR S.p.A. ritiene che siano potenzialmente integrabili fattispecie criminali riconducibili alle seguenti famiglie di reato presupposto:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);



**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

- i delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- i delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
- i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1* del Decreto);
- i reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- i reati di corruzione tra privati (art. 25-*ter*, comma 1, lett s-bis del Decreto);
- i reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- i reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché l'autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
- i reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- i reati transazionali (art.10 della Legge 16 marzo 2006 n.146);
- il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- i reati tributari (art. 25-*quinquesdecies* del Decreto).

#### **aree a rischio basso pertanto:**

- i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto);
- i delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quarter* del Decreto);
- i delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quater.1* e art. 25-*quinquies* del Decreto);
- i reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto e art. 187-*quinquies* del TUF);
- i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto).





**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**®  
la bontà naturale

Tale cernita di "rischio criminale" ha permesso a ALINOR S.p.A. di concentrare l'attenzione, per l'adozione dei presidi di controllo, nello studio dei reati sopra individuati. ALINOR S.p.A. in tal modo ha peraltro risposto alla fondamentale esigenza di personalizzazione del Modello.

In concreto tale valutazione prognostica è stata permessa dall'esame:

- dell'attività principale svolta da ALINOR S.p.A.;
- dell'insieme delle interrelazioni sociali, giuridiche ed economiche di cui ALINOR S.p.A. è parte;
- dei colloqui con gli Amministratori e delle interviste svolte;
- della documentazione relativa a ALINOR S.p.A..

Nonostante l'esclusione dal presente Modello di una serie di Reati Presupposto (per i motivi sopradescritti) ALINOR S.p.A. crede che l'insieme dei principi di comportamento indicati dal Codice Etico e i principi e le regole di *governance* della Società possano, da soli, essere un valido presidio per scongiurare ogni ipotetica e remota integrazione degli stessi.

Tutto ciò nella ferma consapevolezza che l'Organismo di Vigilanza e gli organi societari, sono tenuti alla costante sorveglianza dell'attività sociale e al monitoraggio sull'adeguatezza del Modello in ordine ad eventuali e future esigenze di prevenzione, e si impegnano all'eventuale aggiornamento.

## **2.11 ADOZIONE E APPLICAZIONE DEL MODELLO**

L'adozione del Modello è attuata dall'Organo Amministrativo che ne ha l'esclusiva competenza.

L'applicazione del Modello e i controlli sulla sua efficacia vengono effettuati dall'Organo Amministrativo e dall'Organismo di Vigilanza.

Alla luce di quanto sopra, l'Organo Amministrativo approva il Codice Etico descritto allegato nel presente Documento.

L'Organo Amministrativo conferisce incarico ad un organismo *ad hoc* a composizione plurisoggettiva di assumere le funzioni di organo di controllo, denominato Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.



### 3. IL CODICE ETICO

Il Codice Etico di ALINOR S.p.A. costituisce parte essenziale del Modello. Nel Codice, sono espressi i principi etici fondamentali che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione ad ogni livello. Tali principi sottolineano la necessità di:

- 1) rispettare le leggi, le normative vigenti e i regolamenti interni;
- 2) improntare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti e dei collaboratori a criteri di diligenza, competenza, professionalità ed efficienza.

I principi e le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia portata e finalità differenti rispetto al Codice Etico. Infatti, è opportuno precisare che:

- il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia", che riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza da parte di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno, cooperano e partecipano al perseguimento dei fini dell'Istituzione;
- il Modello, invece, conformemente a quanto previsto dal Decreto, soddisfa l'esigenza di predisporre un sistema di regole interne diretto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

A seguito della sua adozione, il Codice Etico è stato consegnato ai componenti degli organi sociali, a tutti i lavoratori dipendenti, ai collaboratori, prestatori d'opera, ed ai consulenti.

Il Codice Etico, oggetto di specifica formazione all'interno della Società, è pubblicato sul sito *internet* [www.alinor.it](http://www.alinor.it) a disposizione di tutti i Destinatari.

### 4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 4.1 ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa, come disciplinata dall'art. 6, comma 1, lett. b) e d) D.Lgs. 231/2001, prevede anche l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'Ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul

funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, nonché delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento è stato individuato in una struttura plurisoggettiva composta da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente-Coordiatore.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, sulla base dei seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza:** requisito questo garantito dal posizionamento all'interno della struttura organizzativa come unità di *staff* ed in una posizione più elevata possibile, prevedendo un'attività di *reporting* al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire all'Organo Amministrativo. Inoltre, ai fini dell'indipendenza, all'Organismo di Vigilanza non sono attribuiti compiti operativi;
- **Professionalità:** detto requisito è assicurato dalle competenze tecnico-professionali in possesso dei componenti dell'Organismo di Vigilanza. Esso è pertanto in grado di svolgere efficacemente l'attività assegnata. Nello specifico, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi della Società;
- **Continuità d'azione:** tale requisito, nel merito, prevede che l'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere continuativamente le attività necessarie per la vigilanza sul Modello, attraverso un adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di ALINOR S.p.A.;
- **Onorabilità:** in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei suddetti requisiti è opportuno che tali soggetti posseggano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che rafforzano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito.

In particolare, i predetti requisiti vengono presidiati dalle seguenti regole:

- i membri dell'Organismo di Vigilanza, nominati direttamente dall'Organo Amministrativo, devono possedere i **requisiti di onorabilità** previsti dalla vigente normativa, e sono individuati tra soggetti che abbiano le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Organismo. La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dall'Organo Amministrativo, sia preventivamente alla nomina, sia durante tutto il periodo in cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza resteranno in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico;
- l'Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente all'Organo Amministrativo e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena **autonomia ed indipendenza** di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati;
- ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, gli sono attribuiti dall'Organo Amministrativo i poteri d'iniziativa e di **controllo** necessari allo svolgimento dell'attività di **vigilanza** sul **funzionamento** e sull'**osservanza del Modello**, ed al relativo **aggiornamento**, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001;
- ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, l'Organo Amministrativo, tenuto conto anche delle attività dell'Organismo di Vigilanza, attribuisce allo stesso un **budget di spesa** annuale per lo svolgimento dell'attività, in piena autonomia economica e gestionale, con obbligo di rendicontazione annuale. Detto *budget* sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che verranno evidenziate dall'Organismo di Vigilanza all'Organo Amministrativo;
- l'Organismo di Vigilanza, in sede di insediamento, delibera il proprio **Regolamento interno** disciplinante l'esercizio delle proprie complessive attività, e periodicamente valuta altresì la propria adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, proponendo, eventualmente, le possibili modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie, nel rispetto della normativa vigente. L'OdV nomina al suo interno le funzioni di Presidente e di Segretario, la cui specifica ripartizione di funzioni è disciplinata dal Regolamento interno.



**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

L'Organismo di Vigilanza, nei casi di necessità, potrà ricorrere a collaborazioni e consulenti esterni sulla base di un predefinito contratto, e di una previsione annua di spesa, coperta dal *budget* dell'Organismo.

#### **4.2 DURATA DELL'INCARICO, CASI DI DECADENZA E DI REVOCA**

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato, sia parzialmente sia nella totalità dei suoi membri. Il mandato non può eccedere il termine massimo di tre anni, considerando un anno come coincidente con l'esercizio societario.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza soggetti esterni, che non abbiano con ALINOR S.p.A. rapporti in grado di integrare ipotesi di conflitto di interessi<sup>9</sup>.

#### **4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida di Confindustria all'Organismo di Vigilanza sono conferite le seguenti attribuzioni:

- 1.verificare l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti destinatari, segnalando le eventuali inadempienze, ed i settori che risultano più a rischio in considerazione delle violazioni verificatesi;
- 2.verificare l'efficienza ed efficacia del Modello nel prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
- 3.segnalare all'Organo Amministrativo eventuali necessità od opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso alla normativa vigente, o al mutamento dell'attività e/o della struttura aziendale;
4. segnalare all'Organo Amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello o del Codice Etico che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente o che ne aumentino il rischio.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti **compiti**:

<sup>9</sup> I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi



- a) elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- b) verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- c) effettuare le attività di controllo sul funzionamento del Modello, anche tramite le funzioni interne e/o esterne individuate;
- d) effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente a rischio;
- e) verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;
- f) raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle prescrizioni contemplate dal Modello ed effettuare le eventuali conseguenti indagini;
- g) porre in essere o proporre all'Organo Amministrativo le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del modello;
- h) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- i) monitorare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- l) coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- m) coordinarsi con il personale al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti;
- n) svolgere attività di *reporting* nei confronti degli Organi Sociali.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza avrà i seguenti **poteri**:

- facoltà di accedere a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli;
- avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, e d'intesa con l'Organo Amministrativo dell'ausilio di soggetti interni od esterni, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica;



**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Reg. Imprese CRO0276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

- procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di verifica riguardo all'applicazione del Modello, esercitabili anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti;
- chiedere e ottenere che i responsabili delle funzioni interne, i collaboratori e i consulenti, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per il monitoraggio delle varie attività aziendali che rilevino ai sensi del Modello, per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative.

L'operato dell'Organismo di Vigilanza non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura aziendale, a eccezione dell'Organo Amministrativo, che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza degli interventi dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute, nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che ALINOR S.p.A. proceda ai relativi adeguamenti e aggiornamenti del Modello.

L'Organismo di Vigilanza verifica, attraverso attività di *follow-up*, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti. In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari possono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni.

#### **4.4 ATTIVITÀ RELAZIONALI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'Organo Amministrativo di:

- 1) relazionare periodicamente sull'andamento del Modello, predisponendo, almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta, sulle criticità emerse e sulle azioni correttive intraprese o da intraprendere;
- 2) comunicare tempestivamente in caso di segnalazioni pervenute di violazioni del Codice Etico, del Modello e delle problematiche relative al sistema disciplinare (sanzioni irrogate), da parte di qualsiasi destinatario dei precetti ivi contenuti, per consentire l'adozione di sanzioni adeguate;
- 3) comunicare annualmente il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli.



L'Organismo di Vigilanza può essere consultato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo, per riferire in merito al funzionamento del Modello, o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

#### **4.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato sugli aspetti che possono esporre l'Ente al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001. I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali con ALINOR S.p.A., sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine a ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dalle funzioni apicali e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- controlli, ispezioni e richieste di informazioni provenienti da autorità amministrative (a titolo di esempio: Agenzia delle Entrate, AGCM, ANAC, Banca d'Italia, Garante privacy, Ispettorato del Lavoro...), anche a prescindere dall'eventuale contestazione di reati;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del D.Lgs. 231/2001;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari.



**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio. L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di ALINOR S.p.A., nel rispetto delle complessive normative vigenti, e delle persone accusate laddove il tutto avvenga erroneamente e/o in mala fede.

## **5. WHISTEBLOWING**

### **5.1. PRINCIPI GENERALI**

I Destinatari del presente Modello sono tenuti a presentare segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del Modello o del Codice Etico adottati da ALINOR S.p.A. di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tutti i Destinatari del Modello sono, infatti, tenuti a collaborare con ALINOR S.p.A. nel garantire effettività e cogenza al Modello, rendendo note, senza ritardo, situazioni di rischio (possibilmente prima che sfocino in illeciti penalmente rilevanti) o anche di illeciti penali già consumati (onde evitare che i danni prodottisi abbiano conseguenze permanenti o comunque reiterate nel tempo).

Tale sistema, c.d. *whistleblowing*, è disciplinato dalla Legge 179/2017, pubblicata in data 14.12.2017, che ha introdotto il comma 2-*bis* all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, e ha come finalità quello di individuare e contrastare possibili illeciti, oltre che di creare un clima di trasparenza, in cui ogni destinatario è stimolato a dare il suo contributo alla legalità aziendale, senza che questo ingeneri in lui il timore di ritorsione da parte degli organi apicali e a lui sovraordinati.

Nello stesso tempo la Società adotta un sistema di sanzioni nei confronti di chi viola le misure a tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave





**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Reg. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

segnalazioni che si rivelano infondate, e che vada a garantire il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Tali violazioni saranno trattate alla stregua di una violazione del Modello e sanzionate così come indicato *infra*.

## **5.2. PRESUPPOSTI ED OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI**

L'invito alla segnalazione vige per i destinatari del Modello quando gli stessi abbiano il ragionevole sospetto, o la consapevolezza, di comportamenti penalmente illeciti o comunque tesi ad aggirare le prescrizioni del Modello e del Codice Etico, realizzati da altri Destinatari.

Si intendono come segnalazioni rilevanti quelle riguardanti:

- comportamenti illeciti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, vale a dire condotte penalmente rilevanti in quanto suscettibili di integrare reati "presupposto" richiamati dal Decreto, anche nella forma del tentativo;
- violazioni del Modello di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Si fa riferimento anche a condotte che, pur non avendo una rilevanza penale diretta, contravvengono al sistema di prevenzione dei reati messi in atto da ALINOR S.p.A., in quanto violano i principi di controllo, o le procedure aziendali richiamate dal Modello, o il Codice Etico.

Le segnalazioni dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

## **5.3 CANALI DI COMUNICAZIONE**

Il sistema di segnalazione *whistleblowing* è organizzato attraverso specifica procedura informatica mediante l'utilizzo di un apposito *software*, strumento per incentivare e proteggere le segnalazioni degli illeciti in linea con il dettato normativo e linee guida ANAC. Nel pieno rispetto della normativa (Legge 179/2017) e delle linee guida ANAC, il segnalante e l'Organismo di Vigilanza possono accedere alla propria area riservata tramite la piattaforma informatica con specifiche credenziali, in modo da garantirne la riservatezza.

È altresì previsto un canale alternativo di segnalazione, idoneo anch'esso a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.



#### **5.4 DISCIPLINA DEL SEGRETO**

ALINOR S.p.A. e il suo Organismo di Vigilanza hanno l'obbligo di trattare la segnalazione in maniera riservata, nelle more dell'accertamento delle eventuali responsabilità. In particolare, i dati personali dei soggetti coinvolti nella segnalazione (*in primis* i nomi del segnalante e del segnalato) non devono essere rivelati senza il consenso degli interessati - a meno che non sia la legge a richiederlo espressamente per esigenze di giustizia penale - al fine di proteggere tali soggetti da possibili ritorsioni da parte di colleghi o superiori gerarchici.

Quando notizie e documenti comunicati all'Organismo di Vigilanza siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce comunque violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Resta invece fermo l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di ufficio per chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di prestazione d'opera a favore di ALINOR S.p.A. o dell'Organismo di Vigilanza, che nel rispetto della vigente procedura *whistleblowing* (e nell'ambito della propria autonomia e indipendenza) abbiano chiesto pareri specialistici a supporto.

#### **5.5 LA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza per un periodo di anni cinque, in un'apposita partizione del *server* aziendale accessibile dai soli componenti dell'Organismo di Vigilanza, ovvero in un apposito archivio cartaceo ad accesso selezionato e limitato ai soli componenti del predetto Organo.

L'accesso ai documenti informatici dell'Organismo di Vigilanza, con poteri di lettura e scrittura, è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza stesso.

L'Organo Amministrativo può prendere visione del "Libro verbale delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza", mentre il "Libro Registro segnalazioni e istruttorie" potrà essere consultato esclusivamente dai componenti dell'Organismo di Vigilanza in quanto contenente informazioni riservate (dati anagrafici dei soggetti segnalanti).



**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

## **6. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

### **6.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, l'Organo Amministrativo predispone uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti, nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili.

La diffusione del Modello e l'informazione al personale in merito al contenuto del D.Lgs. 231/2001 e agli obblighi derivanti dalla sua attuazione, vengono realizzate all'atto dell'assunzione, attraverso la consegna di una specifica informativa contenente anche una indicazione delle procedure e delle regole di comportamento riferibili ai diversi Destinatari.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull'effettiva fruizione dei medesimi.

### **6.2 INFORMAZIONE A COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI**

Ai soggetti con cui ALINOR S.p.A. instaura rapporti contrattuali è fornita una informativa sulle procedure adottate in conformità al Modello ed al Codice Etico. Tale informativa si estende, altresì, alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello, o comunque contrari al Codice Etico, ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali in essere con ALINOR S.p.A., in aggiunta alle conseguenze già previste dall'ordinamento.

## **7. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

### **7.1 PRINCIPI GENERALI**

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte dei Destinatari, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

Le regole previste nel Modello, infatti, sono assunte da ALINOR S.p.A. in piena autonomia, al fine del miglior rispetto delle norme vigenti; pertanto, l'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale





**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CRO0276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato. L'applicazione delle sanzioni potrà, quindi, avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretizzino un reato ovvero non determinino responsabilità diretta dell'Ente.

Al fine di ottemperare alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 ALINOR S.p.A. adotta il sistema disciplinare rispettoso dei C.C.N.L. applicabili, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti. L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 viene costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, che deve essere informato in merito alle tipologie di sanzioni comminate, ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'accertamento delle infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari, e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza dell'Organo Amministrativo.

## **7.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- a) mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico;
- b) mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti le modalità di documentazione dell'attività svolta, la conservazione e il controllo degli atti relativi alle procedure svolte e previste dal Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse;
- c) violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- d) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- e) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure previste dal Modello;



f) atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di un segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;
2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenze in capo a ALINOR S.p.A.;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
7. circostanze aggravanti o attenuanti, con riferimento alla professionalità, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del successivo giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

### **7.3 SOGGETTI**

Sono soggetti al predetto sistema disciplinare i Destinatari, così come definiti nel Codice Etico, ciascuno secondo il proprio ruolo e ambito di attività.

### **7.4 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI (POSIZIONI NON APICALI)**

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, le condotte da essi tenute in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerate inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche dei C.C.N.L. di riferimento e delle procedure di settore vigenti ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

### **7.5 SANZIONI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI**

Per quanto riguarda i collaboratori, i consulenti, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni contrattuali con ALINOR S.p.A., quale che sia il rapporto, anche temporaneo,

l'inosservanza delle norme del Codice Etico e delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto, del rapporto o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti da ALINOR S.p.A.

La Società, in ogni caso, curerà di inserire apposite "clausole 231" nei nuovi contratti che andrà a stipulare con collaboratori, consulenti e fornitori e si impegnerà, ove possibile, a includerle anche nei rapporti già in essere.

## **8 APPROVAZIONE, MODIFICA E ATTUAZIONE DEL MODELLO**

### **8.1 APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO**

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001 sono di competenza dell'Organo Amministrativo. È pertanto rimessa a quest'ultimo la responsabilità di approvare ed adottare, mediante apposito atto il Modello ex D. Lgs. 231/2001.

### **8.2 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO**

Le successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza del Modello stesso alle eventuali successive prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, sono anch'esse rimesse alla competenza dell'Organo Amministrativo.

### **8.3 ATTUAZIONE DEL MODELLO**

È compito dell'Organo Amministrativo provvedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo Amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza, e deve, altresì, garantire, di concerto con il predetto Organo, l'aggiornamento delle aree di attività aziendale "sensibili", e delle Parti speciali del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro. Infine, l'efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

- dai titolari di delega di funzione in relazione alle attività a rischio dagli stessi svolte;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".



**Alinor spa**  
Via Vittorio Veneto, 1/C  
26010 Ripalta Cremasca (Italy)  
Tel. +39 0373 259587  
Fax +39 0373 83473  
infoalinor@alinor.it - www.alinor.it

ALIMENTARI NORDITALIA SPA  
Capitale Sociale € 1.595.510,00  
R.E.A. di CR 96603  
Rer. Imprese CR00276240330  
Cod. Fisc. 00276240330  
Partita IVA IT 00399410190

**Alinor**<sup>®</sup>  
la bontà naturale

## 9. APPENDICE

### 9.1. DOCUMENTI CHE IMPLEMENTANO I PROTOCOLLI DEFINITI PER IL MODELLO

Vengono di seguito indicati i documenti che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo 231 di ALINOR S.p.A.:

- Testo del D.Lgs. 231/2001;
- Elenco dei Reati Presupposto;
- Codice Etico;
- Organigramma.

Ripalta Cremasca (CR), 30 Marzo 2021

L'Amministratore Delegato

Andrea Magni

